

Trento, 17 dicembre 2014

Comunicato stampa

## **ESTINZIONE ANTICIPATA DEI FINANZIAMENTI: QUALI ONERI E COSTI VANNO RESTITUITI AL CONSUMATORE?**

*Lo ribadisce l'ABF su ricorso di un consumatore Trentino che ha visto condannare Prestitalia Spa alla restituzione di € 3.081,96*

Un consumatore trentino estingue anticipatamente un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio senza avere certezza della correttezza della somma quantificata dalla finanziaria.

Rivoltosi al CRTCU per la verifica del conteggio estintivo, si è provveduto a formulare la richiesta di rimborso degli ulteriori costi dovuti dalla finanziaria, senza successo, cosicché si è presentato ricorso all'ABF.

Nel disporre la restituzione al consumatore della somma complessiva di € 3.081,96 l'ABF richiama le **fonti normative** applicabili:

1. L'art. 125-sexies TUB, introdotto dal D.Lgs. n. 11472010, dispone che: *"il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto"*
2. Comunicazione del Governatore Banca d'Italia del 10 novembre 2009, si dispone che, in caso di estinzione anticipata del mutuo, *"l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata"*.
3. Se nel contratto con la finanziaria esistessero clausole contrarie alle norme sopra riportate dovrebbero considerarsi nulle.
4. Per la restituzione dei premi assicurativi pagati anticipatamente si fa riferimento all'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 e al Regolamento ISVAP n. 35/2010.

Nella decisione l'ABF ribadisce il proprio **consolidato orientamento** specificando che: a) siano suscettibili di restituzione, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo; b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, come nel caso in esame, l'intera misura di ciascuna delle voci appena indicate deve essere considerata al fine della determinazione della quota da

restituire; c) l'importo è equitativamente determinato secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui la misura complessiva di ciascuna delle voci è suddivisa per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; d) l'intermediario è inoltre tenuto alla restituzione, nella medesima misura proporzionale, del premio assicurativo.

Il CRCTCU è a disposizione per assistenza e consulenza sui finanziamenti telefonando allo 0461 984751.